

Sentenza del Tribunale del 26 febbraio 2019 — Fútbol Club Barcelona/Commissione**(Causa T-865/16) ⁽¹⁾**

(«Aiuti di Stato — Aiuto concesso dalle autorità spagnole in favore di determinati club calcistici professionistici — Aliquota preferenziale d'imposta sui redditi applicata ai club autorizzati a ricorrere allo status di ente senza scopo di lucro — Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato interno — Libertà di stabilimento — Vantaggio»)

(2019/C 139/44)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Fútbol Club Barcelona (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: inizialmente J. Roca Sagarra, J. del Saz Cordero, R. Vallina Hoset, A. Sellés Marco e C. Iglesias Megías, successivamente, J. Roca Sagarra, J. del Saz Cordero, Vallina Hoset, e A. Sellés Marco, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Luengo, B. Stromsky e P. Němečková, agenti)

Interveniente a sostegno del ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente A. Gavela Llopis e J. García-Valdecasas Dorego, successivamente A. Gavela Llopis, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e volta all'annullamento della decisione (UE) 2016/2391 della Commissione, del 4 luglio 2016, sugli aiuti di Stato SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN) concessi dalla Spagna ad alcuni club calcistici (GU 2016, L 357, pag. 1).

Dispositivo

- 1) La decisione (UE) 2016/2391 della Commissione, del 4 luglio 2016, sugli aiuti di Stato SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN), concessi dalla Spagna ad alcuni club calcistici, è annullata.
- 2) La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Fútbol Club Barcelona.
- 3) Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 30 del 30.1.2017.

Sentenza del Tribunale 5 marzo 2019 — Pethke/EUIPO**(Causa T-169/17) ⁽¹⁾**

(«Funzione pubblica — Funzionari — Assegnazione — Riassegnazione del capo di un servizio ad un posto di amministratore principale — Articolo 7, paragrafo 1, dello Statuto — Interesse del servizio — Equivalenza degli incarichi — Discriminazione basata sul sesso — Proporzionalità — Ricorso per risarcimento danni — Irricevibilità — Mancato rispetto della fase precontenziosa»)

(2019/C 139/45)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ralph Pethke (Alicante, Spagna) (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentanti: A. Lukošūtė, agente, assistita da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 270 TFUE e diretta, da una parte, a ottenere l'annullamento della decisione del direttore esecutivo dell'EUIPO del 17 ottobre 2016, che modifica l'assegnazione del ricorrente dal posto di direttore del Dipartimento «Operazioni» ad un posto nell'ambito del Dipartimento «Osservatorio» dell'EUIPO e, dall'altra, a ottenere il risarcimento del danno che il ricorrente asserisce di aver subito.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Il sig. Ralph Pethke è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).*

(¹) GU C 151 del 15.5.2017.

Sentenza del Tribunale del 5 marzo 2019 — Yellow Window/EIGE

(Causa T-439/17) (¹)

(«Appalti pubblici di servizi — Procedura di gara — Prestazione di servizi per la realizzazione dello studio sulla mutilazione genitale femminile — Rigetto dell'offerta di un offerente — Obbligo di motivazione — Coerenza tra i commenti e il punteggio in cifre — Responsabilità extracontrattuale»)

(2019/C 139/46)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Yellow Window (Anversa, Belgio) (rappresentante: M. Velardo, avvocato)

Convenuto: Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (rappresentanti: V. Ost e M. Vanderstraeten, avvocati)

Oggetto

In primo luogo, domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione dell'EIGE, dell'8 maggio 2017, che ha respinto l'offerta presentata dalla ricorrente nell'ambito della procedura d'appalto EIGE/2017/OPER/04, nonché delle decisioni che hanno selezionato l'offerta presentata dalla società Y e che le hanno aggiudicato tale appalto, in secondo luogo, domanda basata sull'articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento del danno subito a seguito di tali decisioni e, in terzo luogo, in subordine, domanda di compensazione, a causa di irregolarità commesse durante l'aggiudicazione di tale appalto.